

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4519

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIORGIS, LATTUCA**

Modifiche al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in materia di cognizione dell'incidente di falso nei giudizi relativi alle operazioni elettorali

*Presentata il 30 maggio 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso degli ultimi anni sono aumentate le controversie sull'autenticità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni per la presentazione delle candidature e delle liste elettorali. Dopo il voto dei cittadini, in molti casi, si è aperta una lunga e accesa fase di contenzioso giudiziario nel corso della quale (deducendo la falsità delle firme) è stata contestata l'effettiva legittimazione di coloro che erano stati proclamati eletti, e, di conseguenza, l'illegittimità delle relative liste e quindi del risultato elettorale.

Si tratta di un fenomeno preoccupante che, sia per la sua diffusione, sia, soprattutto, per la durata del contenzioso e dunque del protrarsi dello stato di incertezza, rischia, da un lato, di compromettere il principio di effettività della tutela giurisdizionale

(ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione) e, dall'altro, di minare la fiducia dei cittadini nelle stesse istituzioni rappresentative fondate sulla democrazia organizzata.

In attesa di una più complessiva ridefinizione delle disposizioni che regolano le modalità di raccolta delle sottoscrizioni e definiscono i soggetti legittimati ad autenticare queste ultime, la proposta di legge cerca di affrontare il problema anzitutto semplificando e accelerando la risoluzione del contenzioso giurisdizionale in modo da evitare che lo stato di incertezza sulla regolarità del procedimento elettorale e, in particolare, sulla legittimazione di coloro che sono stati proclamati eletti, si protragga irragionevolmente nel tempo (in contrasto, peraltro, con il principio sancito

dall'articolo 111 della Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

Onde consentire una più rapida risoluzione delle controversie relative all'autenticità delle firme e delle connesse autenticazioni, l'articolo 1 attribuisce al giudice amministrativo la competenza ad accertare, in materia elettorale, la falsità degli

atti pubblici. In tal modo il giudice amministrativo, facendo uso degli strumenti di accertamento che gli sono stati progressivamente attribuiti, potrà concludere il proprio giudizio in tempi ragionevoli, senza dover attendere la pronunzia del giudice ordinario al quale, oggi, è costretto a devolvere l'accertamento di ogni ipotesi di falsità degli atti pubblici.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: « dell'incidente di falso » sono aggiunte le seguenti: « , salvo che in materia elettorale »;

*b)* all'articolo 77, comma 1, dopo le parole: « Chi deduce la falsità di un documento » sono inserite le seguenti: « , al di fuori della materia elettorale, »;

*c)* all'articolo 126, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Il giudice amministrativo nel giudizio elettorale è altresì competente ad accertare la falsità degli atti pubblici del procedimento elettorale anche preparatorio ».

## ART. 2.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore.



\*17PDL0061400\*